

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 NOVEMBRE 1962

Fondazione « Guglielmo Marconi » con sede in Bologna

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge ha lo scopo di dare una nuova consistenza giuridica e patrimoniale alla Fondazione « Guglielmo Marconi », che promuove la raccolta, la conservazione dei manoscritti, degli strumenti e dei cimeli lasciati da Guglielmo Marconi, e promuove ed incoraggia gli studi e le ricerche relative alla radioelettricità.

La Fondazione, eretta in ente morale con regio decreto 11 aprile 1938, n. 354, deve necessariamente avere una nuova organizzazione in relazione al mutato clima politico e, di conseguenza, con l'articolo 1 si stabilisce la nuova composizione del Consiglio direttivo, composto di 11 membri, scelti fra personalità della cultura e in rappresentanza di Enti maggiormente interessati allo sviluppo della Fondazione.

L'articolo 1 stabilisce anche che il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio, che i suoi membri possono essere confermati e stabilisce le condizioni per la va-

lidità delle sue riunioni. Infine, disciplina il trattamento economico dei membri non residenti in Bologna.

L'articolo 2 riguarda l'inizio e il termine dell'esercizio finanziario, il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'Ente.

L'articolo 3 affida il riscontro della gestione della Fondazione a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

L'articolo 4 detta infine che le norme per il funzionamento della Fondazione saranno stabilite con uno statuto da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ed infine, per favorire l'attuazione degli scopi istituzionali della Fondazione, si è ritenuto opportuno concedere alla medesima un contributo annuo di lire 5 milioni (articolo 5).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La Fondazione « Guglielmo Marconi » è retta e amministrata da un Consiglio direttivo costituito dai seguenti membri:

- 1) il Presidente, nominato dal Ministro della pubblica istruzione;
- 2) il Rettore dell'Università di Bologna;
- 3) tre rappresentanti designati dal Ministro della pubblica istruzione e di essi due scelti tra insigni personalità della scienza e della letteratura italiana;
- 4) un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 5) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;
- 6) un rappresentante del Consiglio comunale di Bologna;
- 7) un rappresentante del Consiglio provinciale di Bologna;
- 8) due rappresentanti di Enti che si siano resi benemeriti della Fondazione.

Il Consiglio direttivo dura in carica un quinquennio e i suoi membri possono essere confermati.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo, per essere valide, debbono essere adottate con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti.

I membri del Consiglio direttivo, non residenti in Bologna e che partecipino alle sue riunioni, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

Art. 2.

L'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario della Fondazione coincidono, rispettivamente, con l'inizio ed il termine dell'esercizio finanziario dello Stato.

Il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo della Fondazione vengono deliberati dal Consiglio di-

rettivo e sottoposti all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Il riscontro della gestione della Fondazione è affidato a due revisori dei conti, dei quali uno è nominato dal Ministro della pubblica istruzione e l'altro dal Ministro del tesoro.

I revisori esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo su di essi apposite relazioni e compiono tutte le verifiche necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione della Fondazione.

I revisori sono nominati per la durata di un triennio e possono essere confermati.

Art. 4.

Le norme per il funzionamento della Fondazione saranno stabilite con uno statuto, che sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

A favore della Fondazione è concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente all'esercizio 1962-63 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.